

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c con istanza ex art. 151 cpc

Per CORONELLA MARIA ANNUNZIATA, nata ad Augusta (SR) il 30/04/1967 ed ivi residente in viale Colonnello Salerno CF CRNMNN67D70A494V elettivamente domiciliata in Siracusa viale Santa Panagia 136 I, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it)

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p-t con sede in Roma via Trastevere 76 Codice Fiscale 80185250588 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa**, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore* con sede in Siracusa viale Tica 147 Codice Fiscale: 80001830894 - **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito Territoriale di Ancona**, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore* con sede in Ancona via XXV Aprile, 19 Codice Fiscale:80012010429, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona con sede in C.so Mazzini 55 Ancona (AN) indirizzo PEC: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti dei

docenti inseriti nelle GAE e GPS scuola Primaria e dell'infanzia dell'Ambito Territoriale di Siracusa, senza titolo abilitante all'insegnamento del sostegno, che hanno ottenuto la supplenza temporanea con stipula del contratto a tempo determinato "in deroga" presso l'Ambito della Provincia di Siracusa per l'a.s. 2021/2022 in corso

per la declaratoria

del diritto della ricorrente, docente di ruolo su posto comune scuola primaria, ad ottenere l'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTEPROVINCIALE su posto di sostegno "in deroga" scuola primaria o dell'infanzia per l'a.s. 2021/2022 in corso nell'Ambito Provinciale di Siracusa

PREMESSA

La ricorrente è docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato della scuola primaria – posto comune con sede di titolarità e sede di servizio Ancona ANEE80401E – Ancona Nord "D. Alighieri", ma residente, unitamente al nucleo familiare in Sicilia nella città di Augusta (SR).



La docente presentava domanda di mobilità (trasferimento) sia per l'a.s. 2021/2022 sia nella scuola dell'infanzia che della primaria, ma senza esito, così rimanendo titolare e con sede di servizio ad Ancona anche per il corrente anno scolastico al di fuori della Regione Sicilia.

Indi, presentava domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola dell'infanzia e della primaria nell'Ambito Territoriale di Siracusa indicando l'esigenza familiare del ricongiungimento al coniuge in Augusta, sede di residenza del nucleo familiare. Manifestava, altresì, la disponibilità ad accettare anche posti di sostegno in deroga per vista, udito e psicofisici, chiarendo di essere docente non in possesso di titolo di specializzazione, ma di avere prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno.

Ciò poiché il CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/2022 del 8/07/2020, al fine di garantire la disponibilità di docenti per tutti gli alunni disabili iscritti, esaurite le graduatorie GAE e GPS dei docenti con titolo di specializzazione, conferisce i posti di sostegno residui disponibili ai docenti DI RUOLO senza titolo nelle operazioni di assegnazione provvisoria che non hanno ottenuto il trasferimento e hanno richiesto l'assegnazione provvisoria anche su sostegno "in deroga", ovvero senza titolo di specializzazione, ma con almeno un anno di servizio svolto su sostegno. In tal modo si consente il rientro nella sede di residenza dei docenti fuori sede.

In esito al completamento delle operazioni di assegnazione provvisoria dell'Ambito Territoriale di Siracusa, con il decreto 9428 del 9/08/2021, non vedeva accolta la propria domanda. Non risultavano, infatti, numeri di posti sufficienti da destinare all'assegnazione provvisoria interprovinciale, sia comuni che in deroga su sostegno. Ciò nonostante i posti disponibili su sostegno fossero superiori a quelli necessari per i docenti di sostegno con titolo.

La ricorrente apprendeva, però, visionati i decreti di conferimento delle supplenze, come da allegati, che i posti disponibili su sostegno superiori al numero dei docenti muniti di titolo di specializzazione, non erano stati destinati dall'Ambito Territoriale di Siracusa alle operazioni di mobilità e, in dettaglio, alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, in "deroga". La PA aveva, infatti, destinato tali posti alle operazioni di supplenza annuale e li aveva conferiti in supplenza con stipula di contratti a tempo determinato ai docenti senza titolo di specializzazione delle GPS 2 fascia. Contravvenendo, indi, al CCNI 2021/2022 l'AT di Siracusa adottava una differente modalità di copertura dei posti di sostegno disponibili dopo l'esaurimento delle GAE e GPS dei docenti con titolo di specializzazione, utilizzando gli stessi posti residui non per le operazioni di assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo, ma per il conferimento delle supplenze ai docenti delle GPS scuola primaria e dell'infanzia, senza titolo.



Tanto determina una grave violazione del diritto dei docenti di ruolo ad ottenere l'assegnazione provvisoria nell'ambito provinciale di propria residenza vedendosi scavalcati da docenti precari e privi di titolo abilitante al sostegno.

Per una migliore intelligenza dei fatti si formula una breve premessa sulla normativa di settore.

Per ORGANICO DI DIRITTO si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste. Si tratta di un organico previsionale e i posti che spettano alle istituzioni scolastiche sono determinati tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti e dei piani orari delle singole materie di insegnamento.

Confrontati i posti così determinati si possono rilevare situazioni di esubero o di vacanza. I posti vacanti sono utilizzati per tutte le operazioni di trasferimento/passaggio.

ORGANICO DI FATTO: successivamente alle iscrizioni degli alunni, dopo la formazione dell'organico di diritto, si possono verificare delle modifiche allo stesso e i numeri possono cambiare arrivando, così, all'organico di fatto cioè a quell'organico che consente realmente a settembre, ovvero all'inizio dell'anno scolastico, il buon funzionamento di tutte le classi.

La differenza sostanziale è legata, quindi, alle iscrizioni degli alunni: nel primo caso (organico di diritto) sono effettuate entro le scadenze prestabilite, e quindi si può ricondurre la definizione "organico di diritto" a un concetto di previsione, mentre il termine "organico di fatto" indica una condizione che si verifica successivamente in seguito alle variabili e che fotografa non più una previsione ma una "realtà".

Annualmente il MIUR emana circolare apposita dove vengono impartite istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto è propedeutico rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative all'anno scolastico successivo e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell'organico di diritto (rectius trasferimento)

Con il nuovo organico (organico di fatto) si determina il quadro complessivo delle disponibilità ottenuto sempre confrontando l'organico complessivo con i docenti titolari e tenendo conto anche dei posti disponibili derivanti da alcune tipologie di assenze del personale docente quali comandi, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc. Sulle disponibilità determinate con l'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico di diritto si effettuano:

- le operazioni di utilizzazione e **assegnazione provvisoria** cioè la mobilità annuale del personale docente di ruolo



- supplenze

In particolare, il personale della scuola di ruolo ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: utilizzazione (nel caso dei docenti in esubero senza sede) e **assegnazione provvisoria** (in presenza di particolari esigenze familiari, come ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, assistenza a figli minori o inabili e a genitori, corrispondenti a diritti costituzionalmente garantiti, per i soli docenti di ruolo). Successivamente al completamento delle operazioni di mobilità annuale sopra richiamante, si procede al conferimento delle supplenze temporanee ai precari da GPS.

Nell'ipotesi specifica dei posti su sostegno, esistono, naturalmente, apposite graduatorie di docenti precari muniti di titolo di specializzazione aspiranti alle supplenze nonché docenti di ruolo su sostegno. Tuttavia, la particolarità del caso, impone al MIUR, ove la richiesta di discenti H iscritti e presenti in organico di fatto sia superiore al numero dei docenti muniti di titolo di specializzazione inseriti nella graduatoria e disponibili, di attingere anche dal contingente dei docenti su posto comune senza titolo, così configurando l'ipotesi c.d. del conferimento del “sostegno in deroga”.

Orbene, il CCNI 2021/2022 prevede che i posti di sostegno “in deroga” siano attribuiti ai docenti di ruolo senza titolo richiedenti assegnazione provvisoria interprovinciale.

L'AT di Siracusa, invece, nel corrente anno scolastico ha previsto che i posti di sostegno in deroga siano assegnati alle GPS 2 fascia per le supplenze a docenti ivi presenti senza titolo di specializzazione.

Concretamente nel corrente anno scolastico, nella Regione Sicilia sono stati individuati per il sostegno per Siracusa n.1018 posti in organico di diritto e con una serie di provvedimenti i posti residui sono stati conferiti in deroga a supplenza. L'AT di Siracusa ha quindi pubblicato le disponibilità nell'Ambito sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria. Successivamente si è rilevato che le graduatorie ad esaurimento relative al sostegno per ogni ordine e grado erano esaurite e, pertanto, si è autorizzata la copertura dei posti di sostegno in deroga. Tuttavia, tale deroga è andata ad esclusivo appannaggio delle supplenze temporanee dei docenti precari senza titolo, come esposto in precedenza.

Così si è determinata la situazione in cui il posto di sostegno è stato conferito ad un docente precario privo di titolo di specializzazione per il contratto a tempo determinato e i docenti di ruolo, seppur senza titolo ma che hanno insegnato su sostegno in deroga lo scorso anno ed



hanno almeno un anno di servizio su sostegno, hanno visto rifiutata l'assegnazione provvisoria in deroga su sostegno e sono rimasti nelle sedi di servizio al di fuori della regione Sicilia.

Chiaro è quindi che la ricorrente avrebbe potuto ottenere l'assegnazione su sostegno in deroga per il corrente a.s. evitando di dovere partire e lasciare la famiglia per svolgere il servizio nella sede di titolarità fuori dalla Sicilia.

Ale condotta è illegittima poiché in contrasto, in proposito, con il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici 2015/2016, allegato alla nota MIUR n. 6753 del 27.02.2015 che, al riguardo, espressamente prevede che “In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. TALI POSTI DEVONO ESSERE ASSEGNATI CON PRIORITÀ A DOCENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON PROVVEDIMENTI DI DURATA ANNUALE E, IN SUBORDINE, A SUPPLENTI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.”

Tanto determina una lesione del diritto del docente di ruolo sotto molteplici motivi di

DIRITTO

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI FAVOREVOLI

In merito si ha già giurisprudenza favorevole alla ricorrente.

In dettaglio il **Tribunale di Reggio Emilia** sezione lavoro (giudice Elena Vezzosi) con ordinanza n. 180 del 23/01/2017 statuisce che “*Nell’attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto.*” in accoglimento di un ricorso presentato del foro di Catanzaro, nell’interesse di una docente titolare di cattedra in Emilia ma che aveva richiesto di essere assegnata ad una scuola della provincia di Crotone per far valere il proprio diritto al ricongiungimento familiare. Tale diritto le era stato negato dall’ufficio scolastico provinciale di Crotone che, nell’attribuire i posti disponibili sul sostegno nelle scuole primarie e dell’infanzia, una volta esauriti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, ha proceduto alla stipulazione di contratti a tempo determinato anziché usufruire dei docenti di ruolo, immessi in servizio nelle zone più disparate d’Italia a causa del piano straordinario di assunzioni della c.d. legge sulla “buona scuola”.



In particolare si è ritenuta illegittima la prassi utilizzata a Crotone, statuendo che *“dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, il MIUR è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato. Ancora prima che giuridicamente legittimo – ha affermato il Tribunale emiliano – questo meccanismo è anche logico, dal momento che non si comprende perché mai, in linea generale, il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo”*.

Ed ancora con ordinanza n. 848 del 27/03/2017 (giudice Maria Rita Serri), sempre il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro ha confermato il citato orientamento accogliendo le contestazioni dei docenti di ruolo che non avevano ottenuto l'assegnazione in deroga su sostegno all'inizio di quest'anno scolastico. Chiarisce nuovamente che per coprire quei posti non potevano essere nominati i supplenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento e d'istituto, ma dovevano prioritariamente essere assegnati i docenti di ruolo richiedenti assegnazione provvisoria, oggi ubicati nelle più disparate zone d'Italia dopo le assunzioni della “buona scuola”.

Le decisioni si basano sul principio che, indipendentemente dal contratto stipulato tra sindacati ed amministrazione, va garantito il diritto all'avvicinamento per gravi motivi personali o familiari al personale a tempo indeterminato che ne abbia fatto richiesta. Se, contestualmente, non c'è personale specializzato (che deve essere necessariamente preferito a quello non specializzato per la miglior tutela del disabile) e residuano posti che andranno coperti comunque con personale non specializzato, il dipendente a tempo indeterminato ha diritto a ricevere la proposta di impiego su quei posti prima di procedere con contratti a tempo determinato.

Sulla base di queste premesse, appare chiaro che non è necessario alcun contratto integrativo che stabilisca quanto richiesto, ma corre invece l'obbligo per l'amministrazione di procedere in analogia a quanto già fatto. Ovvero, definire il numero di docenti precari specializzati ai quali riservare un numero di posti in deroga corrispondente, ma poi far precedere la stipula di contratti a tempo determinato al personale senza titolo da uno scorrimento della graduatoria per le assegnazioni provvisorie del personale senza titolo al quale venga proposto l'impiego su posto di sostegno.

Il giudice stabilisce, sostanzialmente che *“nell'attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d'istituto”* e stabiliscono l'irregolarità delle procedure con cui *“nell'attribuire i posti disponibili sul sostegno nelle scuole primarie e dell'infanzia, una volta esauriti i docenti in possesso del*



titolo di specializzazione” si stipulano “contratti a tempo determinato anziché usufruire dei docenti di ruolo, immessi in servizio nelle zone più disparate d'Italia a causa del piano straordinario di assunzioni della cosiddetta legge sulla ‘buona scuola’”.

Non si tratta di due sentenze isolate. Basti citare la sentenza del **Tribunale di Monza**, che ha disposto il proprio verdetto sulla base degli art. 7 e 9 del CCNI 2017/2018, alla parte in cui si evince che l'assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata innanzitutto in favore dei docenti a tempo indeterminato aventi la relativa specializzazione, in mancanza di questi ai docenti a tempo indeterminato non specializzati, che abbiano presentato la relativa domanda, i quali hanno precedenza rispetto ai docenti precari non specializzati. Inoltre, il Tribunale di Monza si è appellato anche all'art. 1 D.M. 131/2007 recante il regolamento sulle supplenze dei docenti. Il Tribunale di Monza, che con l'ordinanza del 19/12/2017 ha accolto il ricorso una docente di Termini Imerese assunta con la legge 107/2015 e titolare di cattedra in Lombardia. Il giudice del Tribunale di Monza ha però stabilito che la docente per l'anno scolastico 2017/2018 ha diritto a ricoprire uno dei posti disponibili di sostegno nella provincia di Palermo che non sia stato possibile coprire mediante docenti specializzati. La disposizione del giudice è fondata sugli art. 7 e 9 del CCNI 2017/2018, alla parte in cui si evince che l'assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata innanzitutto in favore dei docenti a tempo indeterminato aventi la relativa specializzazione, in mancanza di questi ai docenti a tempo indeterminato non specializzati, che abbiano presentato la relativa domanda, i quali hanno precedenza rispetto ai docenti precari non specializzati.

Inoltre, il Tribunale di Monza si è appellato anche all'art. 1 D.M. 131/2007 recante il regolamento sulle supplenze dei docenti. La sentenza evidenzia che “negare l'assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento familiare quando ci sono posti disponibili nella provincia di residenza viola diversi principi costituzionali afferenti a posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale, pregiudizi consistenti in una significativa limitazione dei diritti a tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia”.

Ed ancora, per il giudice del **Tribunale di Como**, *“la maggiore competenza, anzianità ed esperienza presumibilmente acquisite dagli insegnanti di ruolo rispetto ai precari giustifica viepiù che i primi debbano essere preferiti ai secondi, in mancanza del titolo di specializzazione, in considerazione della particolare delicatezza dell'insegnamento su posti di sostegno”.*

Analogamente il **Tribunale di Siracusa** sezione lavoro nel procedimento 2987/2017 RG con ordinanza emessa nel ricorso ex art. 700 cpc di alcune ricorrenti ha condiviso la tesi degli altri tribunali e riconosciuto il diritto all'assegnazione provvisoria dei docenti di ruolo sui posti di sostegno in deroga in luogo dei docenti precari senza titolo.



Analogamente, le più accreditate riviste in materia di diritto scolastico confermano e riportano la fondatezza delle sentenze, ribadendo che la corretta interpretazione del CCNI assegnazione provvisoria implica che il docente di ruolo ha diritto all'assegnazione annuale interprovinciale su posto di sostegno in deroga prioritariamente rispetto ai precari PRIVI DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE aspiranti alla supplenza sul posto di sostegno in deroga.

VIOLAZIONE DELLE NORME DI SETTORE

L'attribuzione dei posti di sostegno in deroga alle supplenze per docenti senza titolo è in contrasto con la normativa di settore che impone, con fonti superiori, la primaria tutela del docente di ruolo sotto molteplici motivi.

Infatti, è in contraddizione con gli atti del MIUR che hanno disciplinato le operazioni di assegnazione provvisoria del corrente anno scolastico. Il CCNI 2021/2022, che disciplina le operazioni di assegnazione provvisorie per l'a.s. 2021/2022, all'art.3 comma 1 richiama il CCNL 2016/2017 ed attribuisce alla contrattazione integrativa la funzione di statuire i criteri di utilizzazione del personale. Si rileva, quindi, la prevalenza della contrattazione nella gestione del rapporto di lavoro nei confronti della circolare ministeriale, meritevole di disapplicazione ove in contrasto con le specifiche norme a tutela del lavoratore/docente.

Ed ancora, è in contrasto con il CCNI che al comma 2 dell'art.3 prevede che le operazioni di assegnazione riguardano anche i posti in deroga in attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 e al comma 3 che bisogna garantire la continuità didattica, e le esigenze e disponibilità dei docenti interessati. (rectius docenti di ruolo soggetti delle operazioni di assegnazione provvisoria). In dettaglio, l'art.7, comma 14, chiarisce che *“L'assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.(omissis) L'assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.”* Evidente è che allorquando l'articolo parla di “disposta in subordine” e di “accantonamento” per i docenti delle GAE e GPS si limita a indicare i docenti MUNITI DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO e non i docenti precari senza titolo. Pertanto, l'assegnazione provvisoria interprovinciale “in deroga” su sostegno dei docenti di ruolo è subordinata solo alla nomina dei docenti precari MUNITI DI TITOLO e NON dei docenti precari senza titolo con nomina su sostegno in deroga.



Ulteriore contrasto si ha con l'art. 8 e 9 del CCNI citato. Infatti il comma 2 dell'art.9 nell'individuare la sequenza operativa in materia di sostegno limita l'attribuzione dei posti di sostegno in deroga ai docenti di ruolo solo in presenza di docenti precari specializzati aspiranti al rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non ai precari SENZA TITOLO. Una attenta lettura, rileva che avendo il legislatore posto tale espresso limite indicando solo la preferenza per i precari SPECIALIZZATI, non ha inteso ricomprendere i docenti precari SENZA TITOLO. Ciò appare logico poiché il docente di ruolo vede limitato il proprio diritto solo in presenza di soggetto che ha la professionalità specifica per il sostegno. Deve invece essere preferito, in quanto docente qualificato e con esperienza, anche se non munito di titolo specifico, al precario di posto comune che difetta sia di esperienza che di specializzazione.

Infatti, la condotta dell'AT di Siracusa è contraddittoria con gli atti del MIUR citati poiché in presenza di una vacanza fattuale di posti per il sostegno preferisce assegnarli a soggetti precari non specializzati per il sostegno privi di qualsiasi specifica formazione all'insegnamento nonché di esperienza pratica piuttosto che a docenti di ruolo che hanno conseguito una specializzazione, seppur per l'insegnamento su posto comune, ma che hanno competenze anche su sostegno, acquisite attraverso percorsi formativi obbligatori di aggiornamento per i docenti di ruolo che prevedono anche moduli di istruzione in tema di disabilità, oltre ad avere una concreta esperienza sul campo nella didattica.

Una interpretazione diversa del CCNI è in contrasto con le norme di settore e ne imporrebbe, in via subordinata, la disapplicazione a tutela del diritto al lavoratore/docente come meglio specificato nei seguenti motivi di diritto, che concretano in capo ai ricorrenti un diritto soggettivo meritevole di tutela con disapplicazione degli atti contrari della PA, compresa la circolare ministeriale sulle supplenze.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DOCENTI QUALIFICATI PUR SENZA TITOLO SOSTEGNO E DOCENTI NON QUALIFICATI

La condotta dell'AT di Siracusa che ha preferito l'attribuzione dei posti di sostegno in deroga a docenti precari non qualificati e senza titolo a fronte di docenti di ruolo con esperienza e qualificati nel settore determina la violazione del divieto di disparità di trattamento e di discriminazione previsti non solo dall'art.3 della Costituzione, ma anche dall'art 6 del D. Lgs 368/01 e dall'art.45 comma 2 D Lgs 165/01.

Infatti, in tal modo non sono state valorizzate le differenze in termini di posizione (ruolo e precario) e di qualificazione e professionalità acquisita.



VIOLAZIONE DELL'ART.97 COSTITUZIONE

La condotta della PA che nella gestione del servizio di istruzione del disabile ha disposto l'assunzione di docenti senza titolo e precari a fronte di docenti di ruolo qualificati ed esperienti, seppur non specializzati in sostegno, viola art.97 Cost. che impone il buon andamento della PA. Infatti, ha determinato un pregiudizio al servizio offerto all'alunno h, leso la continuità didattica rispetto all'as. 206/2017 precedente, dove l'incarico era conferito ai docenti di ruolo, ha altresì determinato una duplicazione della spesa pubblica retribuendo docente precario con la stipula di contratti a tempo determinato per l'a.s. in corso in luogo di utilizzare un docente già assunto a tempo indeterminato ed in forza nel sistema scuola che chiede l'assegnazione provvisoria motivata da serie esigenze familiari anche costituzionalmente tutelate.

LESIONE DEL DIRITTO DEL DOCENTE DI RUOLO ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA TU Scuola art. 475.

Ulteriore profilo di illegittimità della condotta dell'AT di Siracusa si concreta nella lesione del diritto del docente di ruolo a vedere accolta la domanda di assegnazione. Infatti, l'assegnazione provvisoria viene istituita proprio al fine di tutelare specifiche esigenze familiari e personali dei docenti di ruolo che hanno naturale precedenza rispetto al residuo interesse alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. Diritto tutelato dalla legge e persino dalla c.d decreto Brunetta che ha prevalenza su circolari e contrattazione collettiva sindacale.

Giova rilevare che l'assegnazione provvisoria si colloca in quegli strumenti posti in essere dal legislatore per garantire ai propri dipendenti (docenti di ruolo) in presenza di particolari esigenze familiari e personali di scegliere una sede temporanea di lavoro congeniale a soddisfare tali necessità. Pertanto, si colloca, tra gli strumenti fondamentali a tutela del diritto al lavoro del dipendente pubblico ormai equiparato al dipendente privato ed è espressamente disciplinata all'art. 475 del TU della Scuola, (avente natura legislativa e pertanto fonte sovraordinata agli atti amministrativi esecutivi come la circolare).

E' chiaro che la condotta dell'AT ha leso il diritto sopra garantito e tutelato dei docenti di ruolo, in favore della promozione di assunzioni temporanee per i precari.

LESIONE DELLA CONTINUITA' DIDATTICA DEI DISCENTI DISABILI

La condotta dell'AT di Siracusa, che pur in presenza dei medesimi docenti di ruolo che avevano prestato attività su sostegno ha preferito conferire l'attività di insegnamento all'alunno h ad altro docente precario lede la continuità didattica sia dei discenti disabili che dei docenti.

Continuità didattica che è espressamente tutelata dalla legge di settore proprio al fine di garantire la maggior efficacia del percorso educativo. Tant'è che con il decreto legislativo n.



66/2017, attuativo della legge n. 107/2015, e recante norme per la promozione dell'inclusione degli alunni con disabilità, il MIUR ha introdotto nuove disposizioni volte a garantirne la continuità didattica all'art. 14, comma 1, secondo cui "La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI." La continuità educativo-didattica, dunque, non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l'allievo/a disabile ed è frutto dell'azione progettuale della scuola.

Ed ancora, la tutela dei diritti dei disabili trova espressa formulazione, quale diritto inviolabile di rango costituzionale, nel nostro ordinamento, con espresse previsioni di legge ed è stato più volte riconosciuto e tutelato anche da consolidata giurisprudenza. Basti citare l'art.1 comma 72 della L 662/1996 impone di garantire la continuità didattica per gli alunni portatori di handicap. L'art.2 comma 1 OMPI 30/04/1998 n.208 suggerisce agli ex Provveditorati agli Studi di valutare l'opportunità di garantire agli alunni portatori di handicap la continuità didattica con la attribuzione del medesimo insegnante di sostegno, soprattutto negli studi elementari. L'art.9 dell'OMPI 30/04/1998 n.208 afferma la necessità di adottare per l'integrazione in via primaria degli alunni disabili i provvedimenti tesi a garantire la stabilità del relativo personale docente di scuole primarie. L'art.3, comma 1, lettera a della L 53/2003 prevede la continuità didattica del docente presso l'istituzione scolastica quale condizione fondamentale dello sviluppo della qualità del sistema scolastico. La CM n.1 del 4/01/1988 suggerisce la realizzazione di progetti individualizzati unitari per gli alunni disabili al fine di impedire un'esperienza didattica frantumata. Gli artt. 12 e 14 della L 104/92 impone il divieto di causare regressioni all'alunno disabile a causa del cambiamento della figura di sostegno (CdS 3014/2009).

Principi normativi recepiti anche dalla Giurisprudenza che ha sancito la natura di diritto inviolabile del diritto all'istruzione e alla continuità didattica dei docenti disabili, anche attraverso la garanzia della permanenza del medesimo insegnante di sostegno per l'intero percorso didattico (Tar Liguria 742/2009, Tar Brescia 1773/2008, Tar Napoli 19589/2005, *ex multis*) e affermato la valenza particolare che la continuità didattica assume per gli alunni disabili anche rispetto alle attività organizzative annuali della docenza di sostegno effettuate dal MIUR essendo diritto fondamentale la cui fruizione deve essere assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza proficua della scuola. Principio questo che applicato al caso in esame assume ancor più valore ove si consideri che le ricorrenti hanno svolto servizio proprio come docenti di sostegno, in deroga, nello scorso anno scolastico.



VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO

La Corte Costituzionale con sentenza n.80 del 26/02/2010 ha ribadito il diritto fondamentale del disabile all'istruzione la cui fruizione va assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee. La citata sentenza ha sancito l'illegittimità dell'art.2 commi 413 e 414 della legge 24/12/2007 n.244 nelle parti in cui fissa un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno ed esclude la possibilità di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti in situazione di grave disabilità. La legge n.104/92 stabilisce nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 24/07/1977 n 616 e ssmmii, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap sono garantiti mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Tuttavia, in virtù della previsione costituzionale, in caso di carenza di docenti specializzati è possibile attingere in deroga ad altri docenti. che, in conformità a tale pronuncia, l'art.19, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), nel sancire che "l'organico di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", tiene fermo il principio secondo cui "è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.

Orbene, la condizione primaria è che tali docenti in deroga siano qualificati, seppur non specializzati, allo svolgimento del servizio richiesto per l'alunno h. Chiaro è che il docente di ruolo per esperienza (operando su posto comune ma in classi con la presenza di alunni h con insegnanti di sostegno) e per il naturale processo di formazione e di aggiornamento professionale maturato durante l'esercizio della professione come prescritto dal MIUR in corsi di aggiornamento e perfezionamento, ed ancora poiché ha già esercitato lo scorso anno la docenza su sostegno in assegnazione provvisoria, è sicuramente maggiormente qualificato di un docente precario inserito in GI su posto comune privo della naturale esperienza concreta e formazione, proprio per la natura precaria e saltuaria della sua esperienza lavorativa alle dipendenze del MIUR nell'insegnamento.

DOMANDA CAUTELARE

anche inaudita altera parte

Nelle more del Giudizio, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno idoneo a richiedere ed ottenere una misura cautelare. Non sussiste, infatti, un rimedio cautelare tipico che la ricorrente avrebbe potuto esperire per cui si rende necessario far ricorso al rimedio atipico residuale dell'art.700 c.p.c.; sussiste il requisito del "*fumus boni juris*" rintracciabile nelle univoche ed assolutamente esaustive argomentazioni di diritto esposte; sussiste, infine, il



requisito del "*periculum in mora*" in quanto parte ricorrente subisce dal protrarsi della situazione illegittima verificatasi, della mancata assegnazione provvisoria un pregiudizio imminente e, quello che più conta, certamente irreparabile non solo sotto l'aspetto economico ma soprattutto sotto l'aspetto della tutela psicofisica delle figlie minori e dei disabili assistiti, per i motivi di cui si dirà in seguito.

NATURA DELLA DOMANDA – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER IL SOLO ANNO IN CORSO: La domanda ha ad oggetto ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTEPROVINCIALE, ovvero un diritto che ha la durata limitata al corrente anno scolastico, per come descritta in premessa. Pertanto, un ordinario giudizio di merito, nei normali termini di durata, non consentirebbe la tutela del diritto pervenendo la sentenza dopo il termine dell'anno scolastico a giugno/luglio 2022. La matura della domanda richiede l'applicazione di un provvedimento d'urgenza che faccia giustizia in termini brevi e prima della fine dell'anno scolastico.

PREGIUDIZIO ALLA FAMIGLIA E LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO: La ricorrente è in servizio fuori dalla Sicilia e, pertanto, lontano dalla famiglia. Dovrebbero, quindi, rinunciare la posto di lavoro e al relativo corrispettivo economico per stare vicino ai familiari. Tanto determina una lesione del diritto al lavoro e al diritto di autonomo sostentamento meritevole di tutela cautelare. Va, infatti, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2, 4 e 36 Cost), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, come riconosciuto e tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del lavoratore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione dei provvedimenti per cui è causa, consiste, in primo luogo, nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa ad essa spettante nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, inducendola a scelte di vita diverse da quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, con conseguente stravolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali che le sono propri.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).



L'illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente, l'allontanamento dal proprio coniuge e dai figli con un grave pregiudizio per l'unità del nucleo familiare.

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l'art. 37, che recita: *“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”*.

Inoltre, il lavoro che è la garanzia della possibilità di autonomo sostentamento. Il danno che ne deriva è l'impossibilità per la ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, l'assegnazione in una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile e la costringe in caso di rigetto del presente ricorso a rinunciare al posto di lavoro. L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia. Non può, insomma, dubitarsi, che la previsione della assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno e che lo stesso non possa ricevere ulteriore forma di tutela se non mediante un provvedimento d'urgenza. In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria. Pertanto risulta palese che la mancata assegnazione provvisoria arreca un danno economico che, già di per se, costringerebbe la ricorrente a rinunciare alla detta assegnazione, risultando, di fatto, impossibile per la stessa garantire sostentamento proprio e della propria famiglia considerando le spese che sarebbe costretta a sostenere a fronte dello stipendio che la stessa percepirebbe.

L'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere il lavoro con il rischio che il protrarsi della lontananza possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti e stabilità familiare del lavoratore.

**ISTANZA PER NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR.**

Rilevato che i soggetti controinteressati non sono individuabili nominativamente interessando tutti i docenti precari senza titolo che aspirano alla supplenza in deroga su sostegno, dell'AT di Siracusa, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, e la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;



già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R). **FA ISTANZA** Affinché la S.V.Ill.ma., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intime;
 - c) copia del ricorso
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come docenti inseriti nelle GAE e GPS scuola Primaria e dell'infanzia dell'Ambito Territoriale di Siracusa, senza titolo abilitante all'insegnamento del sostegno, che hanno ottenuto la supplenza temporanea con stipula del contratto a tempo determinato “in deroga” presso l'Ambito della Provincia di Siracusa per l'a.s. 2021/2022 in corso
- che in virtù dell'accoglimento del ricorso si vedrebbero revocata la nomina a tempo determinato



Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa conclude affinché

PIACCIA

all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *relictis adversis*, previ gli incumbenti processuali preliminari e rituali di legge, ex art.700 c.pc., AUTORIZZANDO LA NOTIFICA EX ART. 151 CPC come da superiore istanza, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ritenuta la propria competenza, esaminati gli atti, valutata l'urgenza adottare i provvedimenti necessari all'eliminazione del pregiudizio di cui in premessa, atti ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito, con disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente ritenuti illegittimi, ed in particolare **statuendo – anche inaudita altera parte - : 1.** il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno in deroga presso l'Ambito Provinciale di Siracusa per l'a.s. 2021/2022; **2.** la condanna delle Amministrazioni convenute ad emettere ogni necessario provvedimento, con eventuale rettifica e/o disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di qualsivoglia atto o provvedimento, ove ritenuti ostativi, lesivi o in contrasto con tale diritto e statuizione; **3.** Con vittoria di spese e compensi da **DISTRARSI** a favore del difensore.

Si producono: **1)** CCNI assegnazioni provvisorie 2021/2022 stralcio; **2)** nota disponibilità sostegno AT Siracusa; **3)** domanda di mobilità ricorrente; **4)** domanda assegnazione provvisoria anche in deroga ricorrente, **5)** elenchi assegnazione provvisoria AT Siracusa a.s. 2021/2022; **6)** copia carta di identità ricorrente; **7)** decreto assegnazioni provvisorie AT Siracusa; **8)** decreto nomine supplenze su sostegno in deroga a.s. 2021/2022. AT Siracusa; **9)** giurisprudenza

Si dichiara che la causa ha valore indeterminato e il contributo unificato è pari a € 259,00

Siracusa, 20 settembre 2019

Avv. Giuseppina Rizza

